



**Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO - OLBIA  
REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Tel. 0789/21243 – Fax 0789/27737 - E-Mail [olbia@guardiacostiera.it](mailto:olbia@guardiacostiera.it)

**ORDINANZA N. 100 /2009**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

**VISTA** la nota prot. n. 2009/534 in data 18 novembre 2009 della società Envirtech S.p.a. al fine di ottenere l'autorizzazione per la messa a mare di boa oceanografica per conto di ISPRA, Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (già APAT);

**CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, contemperando le esigenze operative dell'unità impegnata nelle attività di che trattasi;

**VISTA** la Convenzione di Londra 20 ottobre 1972, così come emendata dalla Risoluzione IMO A464 XII del 19 novembre 1981, entrata in vigore in Italia con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 rubricata: "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare";

**VISTO** il Codice Internazionale dei segnalamenti marittimi ottici ed acustici (CIS);

**VISTI** gli Articoli 17 – 1164 – 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'Articoli 59 del relativo Regolamento per l'esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328:

**RENDE NOTO**

Che dal giorno **14 dicembre 2009 al giorno 18 dicembre 2009 (estremi inclusi)**, per il posizionamento della boa oceanografica di cui sopra, nella zona di mare identificata dalla successive coordinate e per un raggio di 500 mt da tale punto, sarà interdetta la navigazione.

A) LAT: 40° 37'00"NORD LONG: 009° 53'30" EST

# **ORDINA**

## **ARTICOLO 1 (Divieti in genere)**

Dal giorno 14 dicembre 2009 al giorno 18 dicembre 2009, estremi inclusi, o comunque fino a quando saranno terminate le esigenze operative, entro il tratto di mare individuato nel RENDE NOTO, è **fatto assoluto divieto di:**

- 1) avvicinarsi a meno di 500 metri dalla zona di mare individuata dal punto di coordinate "A". di cui al rende noto;
- 2) effettuare attività subacquee a meno di 500 metri dall'unità operante in zona;
- 3) effettuare attività di balneazione a meno di 500 metri dall'unità operante in zona;
- 4) ancorare;
- 5) porre in essere comportamenti o svolgere attività che possano comunque arrecare danno e/o disturbo all'unità suddetta operante in zona.

## **ARTICOLO 2 (Prescrizioni particolari per le unità maggiori)**

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 1), le navi maggiori, le quali per stazza e velocità possono recare disturbo all'attività delle unità operanti in zona, hanno l'obbligo di:

- 1) procedere ad una velocità tale da non arrecare pericolo, danno o comunque disturbo alle predette operazioni;
- 2) procedere con la massima cautela nel tratto di mare interessato dai lavori.

## **ARTICOLO 3 (Prescrizioni particolari il Comandante della M/n che effettuerà le operazioni subacquee)**

- 1) segnalare alla Centrale Operativa della Capitaneria di Olbia l'ora di inizio e termine operazioni – VHF canale 16 – con cadenza almeno giornaliera;
- 2) assicurare ascolto continuo VHF canali 12 e 16;
- 3) issare a riva i segnalamenti previsti dalla COLREG 72/81;
- 4) informare tempestivamente la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Olbia di eventuali variazioni di programma e comunicare ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- 5) sospendere immediatamente le operazioni in caso di condimeteo marine avverse;
- 6) sospendere immediatamente le operazioni su richiesta della Capitaneria di Porto di Olbia;

## **ARTICOLO 4 (Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Dlgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “Codice della Nautica da Diporto”.

## **ARTICOLO 5 (Pubblicazione)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex Art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli aventi interesse e la pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostieraolbia.it](http://www.guardiacostieraolbia.it).

**Olbia, lì 04/12/09**

**f.to  
IL COMANDANTE  
CV (CP) Franco G. PERSENDA**